



Città di  
Garbagnate Milanese

**Sportello Unico Attività Produttive**  
**Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese**

## **ATTIVITA' DI ESTETISTA**

### **DESCRIZIONE**

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge n. 1/1990, nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.

Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purchè debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

Prima di ogni trattamento estetico, il cliente potrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento estetico richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post-trattamento, da parte dell'estetista o responsabile tecnico sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.

### **LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

L'attività di estetista può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1) del regolamento regionale n. 5/2016, in quanto compatibili.

E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e di cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1) del regolamento regionale n. 5/2016, in quanto compatibili.

### **RESPONSABILE TECNICO**

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività.

## PRESENTAZIONE DELLA SCIA/COMUNICAZIONE

L'avvio, la sospensione, la cessazione il subingresso e le variazioni dell'attività di estetista sono soggetti alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o, nei casi previsti, di comunicazione, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa.

Dal 1° agosto 2023 per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione dell'attività tramite il portale **impresainungiorno**. La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.

Per la presentazione telematica della SCIA/comunicazione occorre:

1. Accedere al portale **impresainungiorno** come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
2. Selezionare il settore di attività: *attività di servizio >servizi alla persona>acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercer*
3. Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto "conferma" *>avvio, gestione, cessazione attività*

### Documenti da allegare alla SCIA/comunicazione:

| Attività  | Regime amministrativo | Documenti da allegare |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |                       | A                     | B | C | D | E | F | G | H | I |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova apertura</li> <li>• Trasferimento di sede</li> </ul>           | SCIA                  | X                     | X | X | X | X |   | X | X | X |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subingresso</li> </ul>   | Comunicazione         | X                     | X | X |   | X | X | X | X | X |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione/ripresa attività</li> </ul>                              | Comunicazione         | X                     | X |   |   |   |   |   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variazioni strutturali</li> </ul>                                    | SCIA                  | X                     | X | X | X |   |   | X | X |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variazione ragione sociale</li> <li>• Variazione soggetti</li> </ul> | Comunicazione         | X                     | X | X |   |   |   |   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifica responsabile tecnico</li> </ul>                             | Comunicazione         | X                     | X | X |   | X |   |   |   | X |

#### Documenti:

- A.** copia del documento di identità in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella SCIA/comunicazione (nel caso in cui le dichiarazioni non siano sottoscritte digitalmente dagli interessati);
- B.** procura speciale in caso di trasmissione tramite intermediari;
- C.** copia del permesso di soggiorno in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella SCIA/comunicazione (per i cittadini extracomunitari);
- D.** planimetria aggiornata (in scala 1/100) con indicazione della via del numero civico e del titolare, che specifichi la destinazione d'uso dei singoli locali (con disposizione di arredi ed attrezzature), la superficie degli stessi, il calcolo dei rapporti aero-illuminanti (R.A./R.I.) e le sezioni con relative altezze e quote rispetto al livello stradale;
- E.** documentazione comprovante il possesso della qualifica professionale di estetista;
- F.** atto o dichiarazione notarile di cessione azienda;
- G.** ricevuta versamento diritti comunali;
- H.** ricevuta versamento diritti sanitari;
- I.** dichiarazione dei requisiti da parte del responsabile tecnico.

## REQUISITI

La SCIA deve essere presentata previa verifica, da parte del titolare, del possesso dei seguenti requisiti:

- destinazione d'uso e agibilità dei locali in conformità alle vigenti norme urbanistiche.
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia (titolare, responsabile tecnico e, in caso di società, tutti i soggetti tenuti ai sensi del D.Lgs. 159/2011);
- idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti contenuti nell'allegato 1) del regolamento regionale n. 5/2016;
- abilitazione professionale di cui all'art. 3 della L. 1/1990.

## CHE COS'E' LA SCIA

La **SCIA** – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – costituisce uno dei principali adempimenti amministrativi da compiere per iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale). La SCIA è una dichiarazione che, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, produce effetti immediati, utilizzando l'apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione.

La dichiarazione dell'imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare la SCIA, **correttamente compilata e completa in ogni sua parte** per avviare la propria attività

La SCIA deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale ecc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all'occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.

L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dal momento della presentazione della stessa.

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente, **nel termine di 60 giorni** dalla presentazione della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine, in base alla l.r. 11/2014, non inferiore a 60 giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al provvedimento dell'attività.

Le dichiarazioni oggetto di comunicazione sono sottoposte a controllo da parte delle amministrazioni competenti nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio (o delle variazioni) dell'attività.

La SCIA non è soggetta a bollo.

## NORMATIVA

- [Legge 04.01.1990, n. 1](#) – disciplina dell'attività di estetista.
- [Legge regionale 15.09.1989, n. 48](#) – disciplina dell'attività di estetista.
- [Regolamento regionale 22.03.2016, n. 5](#) – disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89.
- [Decreto 12.05.2011, n. 110](#) - regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici per l'attività di estetista.